

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Rinnovo autorizzazione alla gestione di una stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale refrigerato e/o congelato.

Ditta: **TENUTA DELLA CALANDRINA S.A.S.** – SUTRI (VT) – Codice **VT0001H**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTO il verbale del 24 gennaio 2008 dell’Area Decentrata Agricoltura di Viterbo, trasmesso alla Direzione Regionale Agricoltura con nota n. 28700 del 22-02-2008, con il quale l’apposita Commissione provinciale, nominata con determinazione C0412 del 25/03/2004, ha proposto di accogliere l’istanza avanzata in data 1-10-2007, prot. n. 1404655 da Ferrone Simona in qualità di Amministratore Unico della “Tenuta della Calandrina S.a.s.” per il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione di una **stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale refrigerato e/o congelato** sita nel comune di Sutri (VT), località La Calandrina, ai sensi dell’articolo 7 del sopra richiamato D.M. 19 luglio 2000, n. 403, nonché delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al *documento* approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare il punto 1.3;

DETERMINA

in conformità con le premesse,

- 1) di **rinnovare**, alla “**TENUTA DELLA CALANDRINA S.A.S.**” nella figura dell’Amministratore unico Ferrone Simona, nata a Roma il 21-4-1965 e residente in comune di Sutri (VT), località La Calandrina, **l’autorizzazione** alla gestione della **stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale refrigerato e/o congelato**, sita in comune di Sutri (VT), località La Calandrina - codice fiscale FRRSMN65D61H501K;

2) di prendere atto:

- a) che le razze trattate nella stazione sono:
 - Trottatore Italiano;
 - Purosangue inglese;
- b) che la stazione è sotto la direzione sanitaria del medico veterinario dott.ssa Ferrone Simona, nata a Roma il 21-4-1965 e residente in comune di Sutri (VT), località La Calandrina, iscritto nell'elenco degli operatori di fecondazione artificiale degli animali della Regione Lazio con codice identificativo univoco a livello nazionale RM0101F;

3) di stabilire:

- a) di confermare alla predetta stazione il codice univoco a livello nazionale **VT0001H**;
- b) che il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2012;
- c) che per il rinnovo della autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 settembre 2012;
- d) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato;
- e) che il gestore della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti all'articolo 9 del D.M. 19 luglio 2000 n. 403, e richiamati al punto 1.3.4 del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare:
 - deve comunicare all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, entro il 15 dicembre di ciascun anno, le tariffe di inseminazione artificiale per ciascun riproduttore, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera g), del D.M. 19 luglio 2000, n. 403,
 - è tenuto a registrare tutti gli atti fecondativi utilizzando i moduli di avvenuta inseminazione (C.I.F. – Certificato di Intervento Fecondativo) reperibili presso le Associazioni Provinciali Allevatori;
 - non deve mantenere nella stazione maschi in età da riproduzione, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore nelle fattrici;
 - deve tenere un registro cronologico di carico e scarico del materiale seminale distinguendo quello refrigerato da quello congelato;
 - deve comunicare all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio l'eventuale sostituzione del veterinario che garantisce l'operatività della stazione di inseminazione artificiale;
 - deve consentire il libero accesso ai locali della stazione di monta al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.M. 19 luglio 2000, n. 403,
 - deve presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- 4) di incaricare l'Area 06 – “Produzioni Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari”, della Direzione Regionale Agricoltura, di trasmettere la presente Determinazione all'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo, che provvederà a notificare la stessa a Ferrone Simona in qualità di Amministratore Unico della “Tenuta della Calandrina S.a.s.”.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini